



RELAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

Oggetto: Sentenza n.1983/15 della Corte d'Appello di Firenze che ha condannato alle spese di lite il Comune di Pisa per avere la SEPI, nell'anno 2006, emesso un'ingiunzione di pagamento senza averne il potere poiché all'epoca non era ancora iscritta all'Albo dei concessionari della riscossione.

La S.E.P.I. s.p.a., affidataria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Pisa notificava al sig. Stefano Giorgio Acconci l'ingiunzione di pagamento n. 4253/06, della somma di euro 4.461,68, dovuta per l'omesso pagamento delle sanzioni elevate per violazioni del Codice della Strada ai sensi degli art. 202 e 203 .

Il sig. Acconci proponeva ricorso davanti al Giudice di Pace per ottenere l'annullamento dell'ingiunzione.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Giudice adito, trattandosi di importo superiore al limite previsto ex art.7 del c.p.c.

Provvedeva, inoltre, in via di autotutela, al parziale discarico dell'ingiunzione opposta, residuando così, a carico del sig. Acconci un debito di euro 3.527,29=.

Con sentenza n.1731/06, il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per valore.

Il sig. Acconci riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Pisa, giudizio nel quale il Comune di Pisa si costituiva facendo rilevare l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte ricorrente.

Il Tribunale di Pisa con sentenza n.704/08 accoglieva il ricorso promosso dal sig. Acconci annullando l'ingiunzione.

A parere del giudice di prime cure il Comune di Pisa era privo di legittimazione passiva e pertanto poteva intervenire nel processo solo *ad adiuvandum* e non come parte; inoltre, rilevava, lo stesso giudice, come l'ingiunzione fiscale rappresentasse uno strumento impositivo eccezionale non adottabile nel caso di

specie e che l'ingiunzione era atto amministrativo e non poteva essere emesso da una società partecipata che agiva con carenza di potere al momento dell'emanazione dell'atto impugnato.

Il Comune di Pisa proponeva appello avverso detta sentenza, osservando che la S.E.P.I agiva per conto del Comune ed era controllata da questo. Non vi era, pertanto, alcun difetto di legittimazione passiva del Comune di Pisa non solo perché esso era stato regolarmente citato dall'opponente ma soprattutto perché il Comune era l'ente creditore. Chiariva, poi, l'ente che l'ingiunzione fiscale era uno strumento pienamente legittimo e che il concessionario SEPI era legittimato a riscuotere le entrate dell'ente locale.

Si costituiva il sig. Stefano Acconci il quale insisteva per la conferma della sentenza impugnata e riproponeva, altresì, le eccezioni del primo grado.

Con sentenza n.1983/2015 la Corte di Appello di Firenze rigetta l'appello del Comune e conferma la sentenza del Tribunale di Pisa, condannando l'appellante alle spese di lite per € 1.830 oltre rimborso spese generali, Iva e Cap.

Trattandosi di una ingiunzione del 2006 il giudice di appello sostiene che all'epoca dei fatti i concessionari della riscossione dovevano essere iscritti in apposito albo e la SEPI non era ancora iscritta. Mancando tale iscrizione, a nulla valgono le direttive del Ministero delle Finanze a favore della tesi del Comune, e solo a partire dal 2008, secondo il giudice di appello, la SEPI poteva legittimamente emettere le ingiunzioni per conto del Comune di Pisa.

Tale interpretazione sulla mancata iniziale iscrizione all'albo della SEPI e, di conseguenza, sulla nullità delle ingiunzioni emesse in tale periodo, è seguita da parte della giurisprudenza toscana.

Trattandosi di un importo molto basso (€ 3.527,29) non è ipotizzabile proporre ricorso in Cassazione perché antieconomico e comunque i vecchi contenziosi simili a questo oggetto di discussione sono molto pochi.

Avv. Giuseppina Gigliotti.

